



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DI GENOVA

Approvato nella seduta di Consiglio del 22.9.2016

Aggiornato alla delibera del 09/02/2023

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

Indice

Sommario

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DASOVRAINDEBITAMENTO	3
Articolo 1 – DEFINIZIONI.....	3
Articolo 2 – OGGETTO	3
Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI.....	4
Articolo 5 – ORGANI	5
Articolo 8 – REQUISITI AMMISSIBILTA' DOMANDA	8
Articolo 14 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE E DEGLI AUSILIARI	11
Articolo 15 – MODALITA' SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	12
Articolo 16 – AUSILIARI DEL GESTORE	12
Articolo 18 – INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA	13
Articolo 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	14
Articolo 20 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E RIMBORSI SPESE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE...	15
Articolo 21 – RESPONSABILITA'	17
Articolo 22 - SANZIONI	17
ALLEGATO "A" - Codice etico del Gestore	19

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1 – DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altre parti del presente Regolamento, i termini sottoindicati (indipendentemente che siano utilizzati al singolare od al plurale) avranno il significato per ciascuno di essi indicato:

Ausiliari: i soggetti di cui si avvale il Gestore per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

CCII: Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al D.Leg. 12 Gennaio 2019 n. 144 e successive modifiche e/o integrazioni

Gestore della crisi o Gestore: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

Liquidatore del patrimonio: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l'attività inerente alla liquidazione controllata del patrimonio del debitore

Organismo o OCC: l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Genova

Referente: la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo;

Regolamento dell'organismo: il presente documento

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento si applica

- i) alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, e
- ii) alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito "CCII")

gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito "Organismo") istituito e con sede presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Genova (di seguito anche “Ordine”), che coordina il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal CCII inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, fornito per il tramite di professionisti aderenti all’organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito anche “Legge”), nonché negli articoli 68 e seguenti del CCII, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del Decreto Ministeriale n.202/2014 (di seguito anche “Decreto”).

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’OCC è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.

L’Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto a:

- a. istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all’esito del procedimento;
- b. non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- c. trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- d. trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- e. adottare il Codice etico dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.

Articolo 4 – ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI

Il rappresentante legale dell’Organismo vale a dire il Presidente pro –tempore dell’Ordine territoriale di Genova, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) la segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo anche ai fini della formazione e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine è incompatibile con la funzione di Referente.

Qualora l'assenza o l'impedimento assumano i caratteri della permanenza il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell'Ordine e provvedere alla sua sostituzione.

Il Referente è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dalla norma e dal presente regolamento.

Il Referente, che può non essere un Consigliere dell'Ordine, dura in carica quattro anni e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.

La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo Referente da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il Referente può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio dell'Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell'Organismo.

Il Referente

- cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo;
- esamina le domande dai professionisti interessati alla nomina quali Gestori della Crisi;
- verifica l'avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
- tiene il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina, revoca, accerta le cause di decadenza di cui al successivo art. 15 o sostituisce il Gestore della

crisi (cfr. Allegato "A");

- applica le sanzioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo;
- segnala al Consiglio dell'Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell'Elenco;
- monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Gli impegni di spesa relativi al mantenimento dell'Organismo dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente;
- propone al Consiglio dell'Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell'OCC e della segreteria amministrativa;
- cura l'organizzazione e la gestione dell'OCC e può adottare regolamenti o apposite linee guida per l'attività di questo organo;
- in questo ambito può adottare un regolamento interno per la nomina del Gestore della crisi nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto della tipologia e della complessità della procedura in modo da poter offrire un servizio adatto alle caratteristiche del debitore/sovraindebitato che ha presentato la domanda all'OCC;
- effettua una valutazione delle domande presentate dai sovraindebitati e delibera sulla loro ammissibilità;
- sottoscrive con il sovraindebitato il preventivo o il contratto secondo le regole stabilite fra le parti e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del D.M. 202/2014;
- controlla la corretta compilazione del registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- relaziona al Consiglio dell'Ordine sul funzionamento dell'OCC, annualmente in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendesse necessaria;
- utilizza sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell'art. 13 del DM 202/14;
- nel rispetto delle norme sulla privacy e delle altre eventuali norme in materia, comunica al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli incarichi affidati ai gestori della crisi con cadenza almeno annuale.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al Decreto, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente è oggetto di un compenso in misura pari al 40% dei rimborsi spese forfetari di pertinenza dell'Organismo (voce b. del successivo art. 16), liquidati ed incassati in relazione agli affari trattati, salva diversa determinazione, se del caso di volta in volta deliberata, del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine, e, eventualmente, da altre persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo Pec all'indirizzo: occ.odcege@pec.it.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, secondo quanto previsto dalla norma e secondo quanto indicato dall'Organismo nella modulistica;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione ed effettua, ordinariamente, le comunicazioni ex art. 11 ultimo comma del decreto n. 202/2014, al Tribunale delle dichiarazioni di accettazione del Gestore, salvo non diversamente;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento degli acconti e dei saldi delle spese e dei compensi spettanti all'Organismo.

Articolo 8 — REQUISITI AMMISSIBILTA' DOMANDA

La domanda di ammissione all'OCC deve essere presentata esclusivamente tramite i modelli approvati Referente e messi a disposizione del debitore sul sito web dell'Organismo unitamente al regolamento adottato.

La domanda deve essere corredata dalla copia della ricevuta che attesta il pagamento 1° acconto. Le modalità di pagamento sono indicate sul sito web dell'OCC.

La domanda deve essere altresì corredata di tutta la documentazione indicata nel modello di cui al primo comma

La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la segreteria del servizio) o telematica (Pec dell'OCC o altro domicilio digitale eventualmente indicato sul sito web) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall'Organismo.

La domanda si considera accettata e quindi l'incarico si considera conferito dal debitore all'OCC al momento della nomina del Gestore.

Articolo 9 – REGISTRO DELLE PROCEDURE

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto il registro informatico delle procedure assegnate in cui, per ogni procedimento, sono annotate il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Articolo 10 – ELENCO DEI GESTORI

Presso la Segreteria dell'OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, un Registro informatico dei gestori della crisi.

Nel Registro sono annotati, per ogni Gestore, il numero progressivo d'iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti, i requisiti d'iscrizione previsti dal D.M. 202/2014.

Possono presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova che:

- 1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. n. 202/2014;
- 2) siano in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. n. 202/2014;
- 3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- 4) siano in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Ordine;
- 5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;

6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all'OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Contro il provvedimento di non iscrizione nell'elenco disposto dal Referente, il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo Pec.

Costituisce motivo automatico di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- a) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014 di cui al successivo articolo 12.

In questi casi il procedimento di cancellazione dall'elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell'OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.

Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco disposto dal Referente, il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo Pec.

Articolo 11 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori tenuto presso l'OCC ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'art. 4, co. 5, d.m. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.

Il professionista iscritto all'Elenco dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formative biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5 lett. d) della norma citata.

Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all'obbligo di aggiornamento biennale di cui all'art. 4, comma 5, lett.d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell'incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 60 (sessanta) gg. Durante tale periodo nessun nuovo incarico

può essere assegnato al Gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio di Disciplina per le valutazioni di sua competenza, e provvede alla cancellazione del Gestore dall'Elenco dei gestori.

Articolo 12 – GESTORE DELLA CRISI

Il Gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La nomina del Gestore, incaricato della composizione della crisi secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successive modifiche e integrazioni, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le prestazioni di Gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014 - possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l'organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il referente può valutare l'opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.

La Segreteria accetta le domande di iscrizione nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo presentate allo sportello ovvero a mezzo Pec all'indirizzo: occ.odcecge@pec.it.

L'incarico di Gestore della crisi non può essere assegnato a soggetti che rivestono la carica di Referente, di consigliere dell'Ordine, di componente del Collegio dei Revisori e di componente del Consiglio di Disciplina e del Comitato Pari Opportunità.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia delle rinunce a precedenti nomine sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore, attenendosi alle disposizioni del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e secondo quanto disposto dal CCII, dalla legge n. 3/2012, dal decreto n. 202/2014.

Il Gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all'Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all'obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico.

Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il Gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla

omologazione della procedura di composizione della crisi.

In ogni caso si applicano al Gestore le disposizioni di cui agli art. 11 e 12 del d.m. n. 202/2014.

Articolo 13 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO, DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E OBBLIGHI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo Pec l'accettazione dell'incarico. Trascorsi 5 giorni senza che sia pervenuta alla segreteria a mezzo Pec tale accettazione, il Referente potrà procedere alla nomina di altro Gestore della crisi.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità (Codice Etico di cui all'Allegato A).

La dichiarazione è comunicata dal Gestore al Tribunale ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014, allegando la stessa, alla relazione del Gestore che accompagna la proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero la domanda di liquidazione, unitamente all'atto di nomina del Gestore e all'accordo economico concluso tra il debitore e l'Organismo. La dichiarazione è altresì comunicata al Referente.

Il Gestore della crisi con cadenza almeno semestrale informa l'Organismo sullo stato di avanzamento della procedura, evidenziando le eventuali criticità emerse.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 14 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE E DEGLI AUSILIARI

Il Gestore della crisi e gli Ausiliari, ai fini dell'assunzione dell'incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014 e devono inoltre:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- c) essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- d) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- e) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale Gestore della crisi o Ausiliario;
- f) essere in possesso della posta elettronica certificata (Pec).

Entro il 31 dicembre di ogni anno:

- il Gestore autocertifica, pena l'esclusione dall'Elenco dei Gestori della Crisi dell'Organismo, la permanenza dei requisiti, trasmettendo, a mezzo Pec, alla Segreteria amministrativa l'apposito modello debitamente compilato e firmato.

- L'Ausiliario autocertifica, pena la revoca degli incarichi in essere, la permanenza dei requisiti, trasmettendo, a mezzo Pec, alla Segreteria amministrativa l'apposito modello debitamente compilato e firmato.

Articolo 15 – MODALITA' SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Gestore nominato provvede al rilascio della propria relazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna del fascicolo. Tale termine, su motivata richiesta del medesimo Gestore all'OCC, può essere prorogato di ulteriori 60 (sessanta) gg per gravi motivi, inerenti anche ad impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio visure, certificazioni, risposte creditori, ecc..), sopravvenuti durante la fase istruttoria della pratica assegnata.

Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano e relazione finale.

E' facoltà dell'Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.

Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell'OCC, il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.

Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC ove necessario.

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il debitore dei relativi costi già in fase di preventivo.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'Ausiliario.

All'Ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Articolo 16 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'Ausiliario.

All'Ausiliario si applicano le disposizioni contenute dal presente regolamento - con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché a divieto di

percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – e lo stesso si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A) e per quanto non previsto le disposizioni di cui all’art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

In questo caso il Gestore trasmette apposita richiesta al Referente con dettagliata descrizione dell’attività che deve essere svolta dall’esperto e/o all’Ausiliario allegando anche il curriculum vitae dei candidati.

La Segreteria, in caso di accettazione della richiesta di nomina, predispone il preventivo relativo all’integrazione delle spese da sostenere per l’opera di questi ultimi da determinarsi in misura pari a quelli previsti per il Gestore con una riduzione fra il 30% e il 50% in relazione alla complessità del lavoro richiesto e lo trasmette al debitore/consumatore per visione e accettazione.

Il Referente, ricevuta l’accettazione del preventivo integrativo dal debitore/consumatore, nomina l’Ausiliario.

Articolo 17 – RINUNCIA DELL’INCARICO

Il Gestore della crisi può rinunciare all’incarico solo per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell’Organismo tramite Pec all’indirizzo: occ.odcecege@pec.it.

In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi

Articolo 18 – INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA E REVOCA

Il Referente, per l’intero periodo in cui ricopre tale incarico, non potrà essere nominato Gestore della crisi e, se nominato, decadrà dall’incarico, come Gestore della crisi incaricato per procedure gestite dall’Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori, e se nominati decadono, coloro che hanno chiesto il trasferimento ad altro Ordine territoriale o la cancellazione dall’Ordine, ovvero si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, degli articoli 4 e 10 del presente regolamento, ovvero tutti i soggetti per i quali l’iscrizione non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili e che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale o in società tra professionisti (“STP”), hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o

autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina (Codice Etico) allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

E' fatto divieto al Gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore è tenuto a informare l'OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico e menomare la propria indipendenza.

Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall'incarico è dichiarata dal referente entro sette giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal Regolamento e dalla documentazione approvata dall'OCC, il Referente può revocare il Gestore dall'incarico conferito.

In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.

Articolo 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi del CCII, della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014, il procedimento di composizione della crisi è riservato

I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal CCII, dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005 e al rispetto del Codice Deontologico.

Articolo 20 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E RIMBORSI SPESE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi corrisposti all'OCC comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese forfettari per l'OCC che sono pari al 15% (quindicipercento) sul compenso del Gestore e che dovranno pertanto essere aggiunti a questo. All'Organismo spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra dette spese.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.

E' fatto divieto al Gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso potrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Contestualmente alla presentazione dell'Istanza per la richiesta all'ammissione ed all'avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € 1.000,00 (mille) oltre IVA a titolo di acconto sul compenso dovuto all'OCC.

Il versamento degli importi a qualsiasi titolo dovuto all'OCC deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di richiesta inoltrata al debitore, o al suo delegato, a cura della segreteria dell'Organismo.

La determinazione del compenso dovuto dal debitore per l'attività svolta dal Gestore è determinato dal Referente nella misura minima e massima prevista dal DM 202/2014 in base ai valori dell'attivo e del passivo indicati nell'istanza verificati dal Gestore entro dieci giorni della nomina.

Il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e del rimborso forfettario.

In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura pari al 30% del compenso determinato in base ai valori mediani rispetto ai valori minimi e massimi prevista dal DM 202/2014 in base ai valori dell'attivo e del passivo indicati nella relazione del Referente, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dall'Organismo.

L'importo complessivamente incassato dall'Organismo, e quindi l'importo del compenso e l'importo del rimborso forfettario, verrà attribuito:

- quanto al 30% all'Organismo a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute;

- quanto al rimanente 70% al Gestore con la precisazione che da tale importo dovrà essere scomputato il contributo dovuto dal Gestore alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (attualmente pari al 4% dell'imponibile).

L'Organismo liquida senza indugio, secondo i precedenti principi, ogni somma incassata dal debitore, fatta eccezione per le somme corrisposte a titolo di rimborso spese documentate che dovranno essere trattenute dall'Organismo o corrisposte al Gestore a seconda di chi avrà sostenuto o dovrà sostenere le relative spese.

Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.

Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, il saldo del compenso e il rimborso spese spettante all'Organismo verrà ridotto del 30% rispetto ai valori concordati con il debitore e dovrà essere versato dallo stesso al medesimo Organismo entro e non oltre 10 gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito.

Il Gestore maturerà il proprio diritto alla liquidazione del compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell'OCC.

In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'OCC da parte del Gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso potrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

I rapporti tra OCC, Gestore e sovraindebitato, sono regolati da specifici contratti conclusi a seguito della presentazione dell'istanza all'OCC.

Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti, fra l'altro, i compiti assegnati al

Gestore per:

- a) la fase antecedente il deposito dell'istanza in Tribunale, fino al rilascio della Relazione;
- b) la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- c) la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

In caso di procedura del debitore incapiente, lo stesso, al fine di poter proseguire la procedura, dovrà versare all'OCC entro 7 (sette) giorni dalla nomina del Gestore, un saldo forfettario pari ad euro 500,00 (cinquecento) oltre IVA.

In caso di accordo sul compenso intervenuto fra Gestore e debitore, sull'importo concordato verrà calcolato il 15% a titolo di rimborso spese sostenute dall'OCC e si applicheranno le percentuali di ripartizione del compenso e del rimborso di cui al precedente capoverso di questo articolo.

Tuttavia, la quota di spettanza dell'Organismo non potrà in ogni caso essere inferiore a quanto sarebbe spettato allo stesso avuto riguardo ai minimi stabiliti dagli artt. 14 e seguenti del DM202/2014.: ove l'importo così calcolato risultasse superiore al 15% del compenso concordato come sopra, la quota del Gestore si ridurrà di conseguenza.

Articolo 21 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

il Gestore assume obblighi e doveri nei confronti dell'Organismo.

Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 22 - SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il Gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza da parte del Gestore del presente Regolamento e/o del Codice Etico del Gestore allegato sub A) comporta l'avvio della procedura sanzionatoria ai sensi delle "Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi/liquidatore – Criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 DM n. 202/2014" allegate sub B).

Il Referente dell'Organismo nei casi di violazione e inosservanza del Regolamento e/o del Codice Etico del Gestore, ad esito della procedura sanzionatoria, informa il Consiglio di Disciplina dell'Ordine per quanto di sua competenza.

In caso di sostituzione il Gestore perde il diritto al compenso, che verrà liquidato a favore del Gestore nominato in sua sostituzione. L'Organismo potrà, a suo insindacabile giudizio, anche chiedere la ripetizione delle somme eventualmente già incassate dal Gestore a titolo di acconto.

Allegato A: Codice etico del gestore

Allegato B: Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni al gestore della crisi/liquidatore – Criteri di sostituzione nell'incarico ex art. 10 DM n. 202/2014.

ALLEGATO “A” - Codice etico del Gestore

Articolo 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per soggetti che hanno interesse nell'operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità e neutralità

Il Gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.

Il Gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e del servizio.

Articolo 3 – Professionalità e competenza

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).

Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 4 – Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell'incarico assegnatogli.

Articolo 5 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 6 – Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi deve osservare i principi del codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Egli, pertanto, non può trasgredire in particolare i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

Egli collabora con il referente con il quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l'espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell'organismo.

Articolo 7 – Onorabilità

Il Gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell'articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. 14/2019;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dalla censura.

Articolo 8 – Composizione collegiale

In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.

Articolo 9 - Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei Gestori della crisi, il Gestore della crisi, privo dei requisiti, o che non ottempera agli obblighi suddetti, ed a quelli previsti nel regolamento, decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente nella Procedura a cura del Referente, il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

Il Referente nei casi di violazione e inosservanza del regolamento informa il Consiglio di Disciplina dell'Ordine per quanto di sua competenza.

La violazione e l'inosservanza del presente regolamento di autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ALLEGATO "B" - NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDATORE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM n. 202/2014

Ove il Gestore della crisi /liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014, il referente, previa contestazione scritta della violazione e assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, verificata la sussistenza della violazione, procederà con la sostituzione nell'incarico e con l'irrogazione della sanzione di ammonimento o sospensione o cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al Gestore della crisi che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al Gestore della crisi che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata al Gestore della crisi già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento e alle norme di cui al d.m. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del debitore.

Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di due anni dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a sei mesi e di cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente COA per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del gestore ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri del presente Regolamento.